

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1342 del 27/05/2024

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 1328 del 15/05/2024

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di ristorazione mediante pasti trasportati in favore degli studenti universitari dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico" - DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di ristorazione mediante pasti trasportati in favore degli studenti universitari dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico" - DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto lo "Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza" con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'Ente al dott. Paolo Cortesini;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini", con la quale viene rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario di Disco n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: "Presenza d'atto e conferma incarico di Direttore Generale di Disco al Dott. Paolo Cortesini";

visto il decreto del Direttore Generale n. 7 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di dirigente a Tempo Determinato dell'Area 2 "Risorse Umane" e dell'Area 3 "Gare e Contratti per la durata di anni tre a decorrere dal 1° maggio 2024 fino al 30 aprile 2027

Vista la Determinazione Direttoriale n. 803 del 10/04/2024 avente per oggetto "Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione nell'Ente Disco Biennio 2024-2026";

viste le note prot. n. 06.01.0001269 del 14.02.2024 e n. 053.02.0001324 del 15.02.2024, a cui si rinvia per *relationem*, cui il Dirigente dell' Area 9 chiede all'Area 3 di attivare le opportune procedure di affidamento per il servizio di ristorazione mediante pasti trasportati in favore degli studenti universitari dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico", trasmettendo contestualmente il capitolato prestazionale a cui si rinvia per maggior dettaglio;

Atteso, altresì, che in data 01/05/2024, è stato formalizzato l'accordo fra DiSCo e l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (prot. n. 0.05.0003752 del 01.05.2024) finalizzato a disciplinare l'utilizzo di locali ove erogare il servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti iscritti presso la predetta Università;

considerato che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma triennale degli acquisti dei beni e servizi 2024-2026 di DiSCo, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 29 marzo 2024, in conformità all'art. 37 del Dlgs 36/2023;
- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: S081238910072024000011;

visto l'art. 2 della [Legge regionale 27 Luglio 2018 n. 6](#) “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” che prevede espressamente che l'attività amministrativa dell'Ente svolge, tra l'altro, il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza e di controllore della relativa applicazione in ambito territoriale;

visto l'art. 5, comma 2, lett. b), della sopracitata legge regionale che, tra l'altro, prevede espressamente che: “*Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) sono:*

a) a concorso:

- *borse di studio;*
- *posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;*
- ***ristorazione gratuita o a prezzo agevolato;***
- *borse per esperienze formative all'estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di praticantato, o in altre regioni italiane;*
- *sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui ai numeri da 1) a 4);*
- *misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse;*
- *misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi e specializzandi;*

valutata l'opportunità di offrire il servizio di cui all'oggetto in *outsourcing* mediante l'individuazione di un operatore economico selezionato dalla Stazione appaltante mediante l'avvio programmato di una procedura di affidamento secondo la nuova disciplina vigente di settore;

visto l'art. 41 comma 12 del D.lgs 36/2023 che stabilisce che in materia di servizi e forniture la progettazione è articolata in un unico livello di progetto ed è predisposta dalla Stazione Appaltante;

considerato che con le note prot. n. 06.01.0001269 del 14.02.2024 e n. 053.02.0001324 del 15.02.2024 è stato trasmesso dal Dirigente dell'Area 9 solo il capitolato prestazionale dei servizi in oggetto con la richiesta all'Area 3 di revisionare e di aggiornare il documento alla normativa vigente;

considerato che l'Area 3, pertanto, ha predisposto lo schema di contratto, facente parte della progettazione di cui all'All. I. 7 del Codice dei Contratti, il bando e gli allegati di gara correlati per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

considerato il valore complessivo presunto dell'appalto, così come indicato nell'art. 3 del Capitolato prestazionale e calcolato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023 è pari presuntivamente ad € 221.504,40, IVA esclusa, per il periodo decorrenti dalla stipula del contratto fino al 17 maggio 2024 (data di scadenza dell'accordo fra DiSCo e l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” che disciplina l'utilizzo dei locali di Piazza Lauro de Bosis n. 6 per l'erogazione del servizio di ristorazione per gli studenti iscritti presso la medesima Università), definito come segue:

NUMERO PRESUNTO DI PASTI ANNUALI	COSTO PER IL PASTO COMPLETO	VALORE ANNUALE DELL'APPALTO	VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

14.199	€ 7,80 ¹ Il prezzo del pasto intero per il trasporto e la somministrazione del servizio di ristorazione è stato calcolato aumentando del 1% il prezzo del pasto completo con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.	€110.752,20	€ 221.504,40 €
--------	--	-------------	----------------

visto l'art. 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che: “2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1”;

visto l'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023 che stabilisce che: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”;

dato atto che i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, sono pari a € 67.116,00, ovvero al 30% dell'appalto come definiti dal Dirigente dell'Area 9 nel capitolato prestazionale e calcolati sulla base dei costi orari del CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi;

considerato che il servizio di cui si compone il presente appalto è riconducibile all'interno dei “Servizi di ristorazione” a cui è indirizzata la specifica disciplina normativa prevista per il Titolo I - Servizi sociali e servizi assimilati della parte VII – Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari del D. Lgs. n. 36/2023 (Si veda in tal senso l'art. 130 del D. Lgs. n. 36/2023);

visto l'art. 14, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: “Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'[allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE](#).”;

considerata, pertanto, la necessità, nel preminente interesse pubblico, di procedere con tempestività all'affidamento del servizio di punto di ristoro al fine di assicurare la possibilità agli studenti di poter usufruire di servizi per la ristorazione agevolata;

considerato che le prestazioni oggetto del presente appalto non rilevano un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

visto l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che “Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;

visto l'art. 25, comma 2, del D.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. [...]”;

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 che prevede: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-Procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;

visto l'art. 48 commi 1 e 3 del D.lgs. 36/2023 che prevede: “1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. [...]”

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;

visto l'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità: “procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14”;

visto l'art. 50 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede che: “Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1”.

visto l'art. 2 dell'allegato II.1 al codice che prevede che 1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

2. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato”.

considerato che, nell'ottica della trasparenza e della concorrenzialità, l'amministrazione ritiene opportuno predisporre un avviso di indagine di mercato, secondo le disposizioni soprarichiamate, da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per almeno 15 giorni al fine di individuare gli operatori economici a cui estendere l'invito per la procedura negoziata senza bando da espletare sulla piattaforma S.TELLA.;

considerato che le modalità operative con le quali verrà effettuato l'affidamento e tutti gli altri aspetti di dettaglio sono indicati nell'Avviso pubblico di “Indagine di mercato” che si approva con il presente provvedimento;

visto l'art. 49 comma 5 del Dlgs 36/2023 che prevede che: “Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”;

considerato che, in relazione ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, l'invito a presentare offerta alla successiva procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Dlgs 36/2023 sarà esteso a tutti gli operatori economici idonei che avranno presentato istanza di partecipazione;

visto l'art. 62 comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 che prevede espressamente che: “1. *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

tenuto conto che l'Ente Disco ha conseguito la qualifica ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici in data 25 luglio 2023 ed è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC per le seguenti fasce di importo:

- **Servizi e forniture: qualificazione avanzata, senza limiti di importo**
- Lavori: qualificazione intermedia fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 del Dlgs 2023;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della normativa richiamata, la Stazione appaltante può espletare una procedura senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs 36/2023, utilizzando la piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., estendendo l'invito a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti individuati a seguito di “Indagine di mercato”;

visto l'art. 50 comma 4 che prevede che: “Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2”;

visto l'art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: “1. *Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita”;*

visto l'art. 108, comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”;

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che i criteri di valutazione dell'offerta stabiliti dall'Amministrazione, al fine di individuare un operatore economico per l'esecuzione di lavori, sono i seguenti:

Offerta tecnica: 70 punti

Offerta economica: 30 punti

atteso che l'amministrazione ritiene opportuno conformarsi alla norma stabilendo come punteggio massimo per l'offerta economica 30 punti, in quanto l'intento è volto ad evitare una concorrenza eccessiva sui prezzi che possa avvenire a scapito della qualità delle prestazioni;

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 58 comma 1 e 2 del D.lgs 36/2023 che prevede: "1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. 3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite. 5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle prestazioni e la previsione di un unico operatore economico che gestisce l'intero servizio consente di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni;

visto l'art. 100 comma 11 del Dlgs 36/2023 che prevede che: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati";

considerato che la Stazione appaltante, in ragione dello specifico settore afferente alle prestazioni oggetto dell'appalto e ai fini dell'esecuzione dell'appalto, ritiene opportuno richiedere il requisito di capacità tecnica e professionale attraverso il quale selezionare un operatore economico, di comprovata esperienza e maturità professionale nel settore dell'appalto, idoneo a garantire le particolari prestazioni professionali richieste per l'esecuzione del contratto;

considerato che la necessità di prevedere tale criterio di ammissione risiede nella necessità di assicurare alla Stazione appaltante la conoscenza preventiva degli operatori economici che eseguiranno le prestazioni, non solo per una maggiore speditezza nella fase esecutiva del contratto, ma anche per una previa verifica circa la competenza tecnica dell'esecutore nello svolgimento del servizio rivolto ad una specifica utenza;

considerato che il Disciplinare di gara è stato redatto prendendo a riferimento il "Bando-tipo n. 1/2023-Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023;

considerato che in S.TEL.L.A. trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

visto l'art. 53 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.”;*

considerato, pertanto, che per la presente procedura la Stazione Appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Dlgs 36/2023;

visto l'art.17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che:

“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;

visto l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede il principio del risultato, secondo cui v'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di perseguire l'interesse pubblico primario, per mezzo dell'affidamento dei contratti e la loro esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

visto l'art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 che demanda all'ANAC l'adozione di un provvedimento che individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale;

vista la delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023 avente per oggetto *“ Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale» nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;*

visto l'art. 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP;

vista la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale” nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;*

considerato che alla luce di quanto sopra la verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale dell'operatore economico aggiudicatario sarà subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'art. 5 della delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e in particolar modo mediante i servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND o mediante interfaccia utente per l'Accesso al FOEV 2.0;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato, tra l'altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

considerato che l'oggetto dell'appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi*

dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89" (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onori nell'appalto di cui si tratta: "*Laziodisu (ora DiSCo) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.*";

visto l'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo;

visto l'articolo 27, comma 4, del codice del codice dei contratti secondo cui l'ANAC, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27;

vista la delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»* in cui si stabilisce che in attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

visto l'art. 57 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che: "*Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare*";

considerato che la Stazione appaltante al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ha previsto nella *lex specialis* le clausole che prevedono all'aggiudicatario di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore e di garantire le pari opportunità generazionali, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 36/2023, assicurando nuove assunzioni (per esempio qualora un lavoratore venga collocato in quiescenza e necessariamente debba essere sostituito) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, da destinare a occupazione giovanile e femminile;

atteso che la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Dlgs 36/2023 che attua l'art. 57 del Codice, ha previsto nella *lex specialis* il criterio premiale che attribuisce un maggior punteggio alle imprese in possesso della certificazione sulla parità di genere di cui all'art. 46 comma bis del Dlgs 198/2006 e smi;

visto l'art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che: "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di*

appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;

considerato che per i lavori oggetto della gara sono stati adottati i criteri ambientali minimi “DM 10 marzo 2020 n. 65 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 relativo ai “*Criteri Ambientali Minimi*” per la Ristorazione collettiva e derrate alimentari.”;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto l'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede che “*I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*”;

considerato che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste all'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste nel cap. 22008 art. 11, sufficientemente capiente;

considerato che il Responsabile Unico del Progetto è Carlo Cecconi;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

Vista la Delibera del C.d.A. n. 19 del 29/09/2023 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

Vista la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto “*Legge di stabilità regionale 2024*”;

Vista la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO).

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DETERMINA

1.di approvare l'Avviso di “*Indagine di mercato*” e tutta la relativa documentazione correlata con cui viene indetta una procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di ristorazione mediante pasti trasportati in favore degli studenti universitari dell'Università degli studi di Roma “Foro Italico”, secondo le modalità operative previste dall' Avviso stesso;

2. **che** l'avviso di "Indagine di mercato" sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato II.1 del codice dei contratti;

3. **che** il valore complessivo presunto dell'appalto, così come indicato nell'art. 3 del Capitolato prestazionale e calcolato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023 è pari presuntivamente ad **€ 230.307,78**, IVA compresa al 4%, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto fino al 17 maggio 2026 (data di scadenza dell'accordo fra DiSCo e l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" che disciplina l'utilizzo dei locali di Piazza Lauro de Bosis n. 6 per l'erogazione del servizio di ristorazione per gli studenti iscritti presso la medesima Università), definito come segue:

NUMERO PRESUNTO DI PASTI	COSTO PER IL PASTO COMPLETO	VALORE ANNUALE DELL'APPALTO	VALORE TOTALE DELL'APPALTO PER 2 ANNI
14.199	€ 8,11	115.153,89 €	230.307,78 €

4. **che** la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. 36/2023;

5. **che** la spesa per il servizio sarà prenotata per **€229.156,24**, IVA compresa, decurtata della somma di **€ 1.151,54**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023;

6. **di prenotare** la seguente somma **230.307,78 €** IVA inclusa, sul bilancio dell'Ente, così suddivisa:

ANNO	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
2024	22008	1.03.02.15.006	11	57.289,06 €
2025			11	114.578,12 €
2026			11	57.289,06 €
Oneri art. 11 , comma 6 del Dlgs 36/2023				
2026	22008	1.03.02.15.006	11	1.151,54 €

7. **di nominare** Responsabile Unico del progetto Carlo Cecconi;

8. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

9. **di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

11. **di procedere** alla stipulazione del contratto secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **21/05/2024**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1342 del 27/05/2024

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **21/05/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **22/05/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **22/05/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1328 del 15/05/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **27/05/2024**